

## CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta stabilisce le regole per la trasparenza cui devono attenersi tutti coloro che si iscrivono al Registro. E' il documento sul quale si reggono le fondamenta morali, professionali e deontologiche di tutti i Professionisti che appartengono all'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.

L'iscrizione al Registro si intende completa quando, oltre alla compilazione delle varie sezioni della procedura, sarà dato il proprio consenso esplicito al Codice.

Il presente Codice di condotta rappresenta la formale obbligazione degli iscritti, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'iscrizione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta partecipazione.

Il Codice di Condotta dell'Associazione Professionale Esseri Consapevoli promuove forme di garanzia a tutela dell'Utente utilizzando la normativa del Codice del Consumo in materia di "Condotta Professionale". Il Codice di Condotta è stato redatto dai Soci Fondatori.

L'iscritto si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente.

L'Assemblea dei Fondatori ha accettato i contenuti, i dettami e le prescrizioni comportamentali dei Professionisti, reputandoli idonei in rispetto ad una "corretta pratica professionale". Il Codice di Condotta dei Professionisti viene sottoscritto ed accettato integralmente da tutti i Soci dell'Associazione Professionale Esseri Consapevoli (A.P.E.C.)

### 1. FILOSOFIA DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è una figura di sostegno processuale-relazionale centrata e orientata in:

- Obiettivi specifici d'azione atti a riconoscere le potenzialità dell'individuo;
  - Sostenere, motivare e progettare portando a compimento l'operato del Professionista in alleanza e collaborazione con il proprio Cliente;
  - individuare, valorizzare le risorse personali e di contesto, nella ricerca e nell'ottica degli obiettivi e piani d'azione utili a conseguirli, nel più profondo rispetto individuale.
- a) L'operato di un Professionista non rientra nelle attività relative alla professione di psicologo ai sensi dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, pertanto s'impegna a non svolgere tali attività, salvo che sia dotato del relativo titolo professionale ed iscritto all'Ordine degli psicologi.
  - b) L'utente deve essere consapevole e correttamente informato. Stipulare un accordo scritto nel quale vengono definiti diritti e doveri, esplicitati gli accordi, le responsabilità reciproche, il compenso del Professionista, le modalità di pagamento, la Privacy, il Foro Competente in caso di contenzioso.
  - c) Tutti i Professionisti, associati all'A.P.E.C., si impegnano al rispetto del "**Codice di Condotta**" con impegno personale e professionale e rigore morale.

## 2. VALIDITÀ DEL CODICE

- a) Il presente Codice di Condotta è valido per tutti i Soci dell'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.
- b) Per assumere lo *status* di Professionista Riconosciuto da A.P.E.C., ed essere iscritto negli elenchi interni A.P.E.C., occorre sottoscrivere obbligatoriamente il “Codice di Condotta” e “la Carta dei Valori”, dichiarando il massimo rispetto e impegno di tutte le norme e le regole in esso contenute.
- c) Il Codice di Condotta viene assunto come documento fondamentale sul quale si reggono le fondamenta deontologiche morali e professionali di tutti i Professionisti A.P.E.C.
- d) La sottoscrizione del Codice di Condotta permette l’inserimento negli elenchi interni dell’associazione.
- e) Per mantenere e assumere lo *status* di Socio non si possono sottoscrivere altri Codici di Condotta, norme, regolamenti, e/o carte etiche in contrasto e/o conflitto con i principi, i regolamenti e le norme dell’Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.
- f) Con la sottoscrizione del Codice di Condotta i Soci scelgono di ispirare le proprie azioni ai principi di correttezza, lealtà e buona fede, al fine di evitare eventuali situazioni di conflitto d’interesse in cui l’azione individuale possa essere governata da un vantaggio personale e la condotta non improntata ai principi dell’onestà e della trasparenza.

## 3. FORMAZIONE DEL PROFESSIONISTA

- a) Il Professionista è debitamente formato e ha superato gli esami di verifica delle conoscenze, competenze e abilità. E’ in grado di migliorare la motivazione e le performance di singole persone o gruppi. Esso sostiene e accompagna l’utente nel suo percorso di crescita, sviluppo, cambiamento e motivazione utile a raggiungere obiettivi di valore.
- b) Il Professionista è colui che partecipando ad un corso di formazione teorica ed esperienziale è in linea con la concezione della figura di Professionista dell’Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.
- c) Il Professionista è quella figura che è in grado di dimostrare la propria competenza, preparazione e la comprensione attraverso il superamento di test di valutazione, di esami in qualsiasi ambito richiesto e genere.
- d) Il Professionista deve poter dimostrare di aver completato il percorso di studi positivamente ed è in grado di produrre debita documentazione attestante il percorso di studi sostenuto, nonché il superamento di test, esami e valutazioni facenti parte integrante del programma didattico.
- e) Le Scuole di formazione di professionisti riconosciute a fini interni garantiscono che la formazione impartita ai Professionisti, oltre a rispettare gli standard metodologici previsti (metodo formativo, piano didattico, trasparenza dei programmi, qualità dell’insegnamento, ecc.) prevede contenuti coerenti con i principi del “Codice di Condotta” e della “Carta dei Valori” dell’Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.
- f) Il Professionista afferma e sostiene l’appartenenza all’Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C., rispetta la competenza specifica di tutte le altre categorie professionali, non fa uso di titoli o strumenti riservati ad altre categorie professionali specialmente quelle riferite ai settori della psicoterapia della PNL della psicologia, e del counseling, ecc.

#### **4. NORME GENERALI PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

- a) Il Professionista è tenuto a informare in tutto e per tutto l'utente sulle caratteristiche ricevendo il consenso per iscritto.
- b) Il rapporto professionale tra un Professionista e un utente ha la natura del "patto contrattuale". Professionista e utente hanno reciprocamente diritti e doveri che vengono sanciti nella richiesta iniziale.
- c) Il Contratto del Professionista consiste negli accordi che devono essere chiari, comprensibili e verificabili nel rispetto dell'autonomia dell'utente. Concordare con esso i termini. Allo stesso tempo deve essere data l'opportunità di rivedere i termini degli accordi presi. Nel caso di successive revisioni dei termini è necessario riposizionare e riformulare l'accordo preventivo su ogni cambiamento.
- d) Il Professionista si impegna ad erogare solo servizi che implicino l'utilizzo della professionalità e delle abilità per le quali essi siano qualificati dalla formazione e dall'esperienza maturata nel tempo. Essi devono riconoscere i limiti della loro sfera di competenza e, di fronte a richieste o necessità dell'utente che esulino dalla propria specifica competenza professionale, sono tenuti a indirizzarlo verso altri professionisti specializzati.
- e) Parte che è essenziale del contratto sono gli accordi finanziari dove il Professionista è tenuto a prendere con l'utente prima dello svolgimento della propria attività. Il compenso non può essere variabile e/o condizionato dall'esito o dai risultati conseguiti dall'utente.
- f) Per offrire il migliore livello di servizi agli utenti, è obbligatorio che i Professionisti si impegnino in una continua crescita professionale attraverso corsi di aggiornamento, workshop, seminari, anche nel rispetto della legge del 14 gennaio 2013 n.4 che prevede programmi di formazione obbligatoria permanente.
- g) I Professionisti sono tenuti a concludere l'erogazione dei propri servizi quando è stato raggiunto l'obiettivo concordato nel contratto stipulato con l'utente, oppure quando l'utente non ne senta più la necessità, oppure quando i Professionisti/Coach ritengano di essere diventati inefficaci ai fini del contratto stipulato.

#### **5. RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA VERSO L'UTENTE**

- a) Il Professionista si impegna a evitare relazioni che possano inquinare il proprio intervento professionale o contribuire a porre in essere un abuso professionale nei confronti di un utente che ha in carico.
- b) Il Professionista è tenuto a sospendere o interrompere la propria attività professionale ove conflitti, interessi o problemi personali, rendano inadeguato o dannoso il rapporto con l'utente.
- c) Il Professionista è tenuto a rispettare la dignità dell'utente in totale rispetto dei suoi desideri, attraverso la determinazione e il conseguimento degli obiettivi espressi dallo stesso.
- d) Il Professionista non intraprende rapporti professionali con persone con le quali ha un rapporto affettivo, oppure con persone con le quali intrattiene relazioni significative di natura personale.

#### **6. RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE E DELLA PRIVACY**

- a) I Professionisti sono tenuti al segreto professionale per le informazioni ottenute da ogni utente, sia che arrivino dalla stessa prestazione professionale o in forma diretta, relativamente alla stessa.
- b) Il Professionista è inoltre tenuto al rispetto della legislazione sulla Privacy per quanto riguarda la raccolta, il trattamento, la tutela, la diffusione e la conservazione dei dati personali.

- c) Il Professionista deve garantire che il segreto professionale e la Privacy siano estesi a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il Professionista.
- d) Il Professionista garantisce all'utente il segreto professionale anche dopo la fine della prestazione professionale.
- e) La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso scritto o comunque reso ufficiale dall'utente, purché non violi la riservatezza di altre persone.
- f) Eventuali riprese audio o video dovranno avere il consenso scritto dell'utente.

## **7. RAPPORTI E RELAZIONI CON I COLLEGHI**

- a) Il Professionista si impegna a relazionarsi con i colleghi in modo cortese, leale, rispettoso, affidabile.
- b) Il Professionista evita di entrare in concorrenza (e competizione) con i propri colleghi e di attirare o sottrarre i loro utenti per il proprio interesse personale.
- c) Il Professionista si astiene da critiche e giudizi denigratori e da forme di concorrenza sleale.

## **8. PROMOZIONE PROFESSIONALE**

- a) Nella promozione della propria professionalità il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente e al rispetto del Codice di Condotta.
- b) I Professionisti pertanto si asterranno da:
  - Fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale.
  - Fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.
  - Fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di Professionista.
  - Millantare in relazione alle proprie capacità professionali.
  - Fare ogni tipo di artificio riconducibile al concetto "pubblicità ingannevole" e di "concorrenza sleale".
  - Utilizzare l'iscrizione all'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C. per fini commerciali e/o propagandistici, ivi comprese pubblicazioni digitali.
  - Il Professionista, nella propria promozione professionale, ha il dovere di rispettare i confini professionali anche riferendosi alla sua storia, ai suoi principi come proprio modello di riferimento, ed è tenuto ad esplicitare chiaramente le caratteristiche del suo intervento.

## **9. NORME LEGALI E MORALI**

- a) Costituisce illecito deontologico ogni violazione dolosa al Codice penale.
- b) Il Professionista evita in maniera assoluta qualsiasi comportamento o azione che violi o leda anche in minima parte i diritti dell'utente e di qualunque altra persona che ne possa anche indirettamente subire le conseguenze.

## 10. PROCEDURE NORME DISCIPLINARI

- a) L'Organo specifico per il controllo, la determinazione delle norme etiche dell'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C. è la "Commissione all'accesso della Associazione, controllo qualità delle attività professionali" dei propri iscritti. Vigila affinché il Codice di Condotta venga rispettato da ogni professionista iscritto e operante nell'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.
- b) I Soci Professionisti, lo staff dell'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C., che verranno a conoscenza di una violazione del Codice di Condotta da parte di un Socio Professionista dovranno segnalare immediatamente e obbligatoriamente la questione all'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.
- c) Il Consiglio Direttivo, sentita la "Commissione all'accesso della Associazione, controllo qualità delle attività professionali", rilevato un qualsiasi comportamento (direttamente o a seguito di segnalazione reclamo o denuncia) non in linea con il Codice di Condotta ha la facoltà di avviare le procedure di esclusione come previsto nello Statuto e/o nei regolamenti della stessa Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.
- d) I Clienti possono avanzare segnalazioni, reclami o denunce scritte all'Associazione e/o al Consiglio Direttivo sul comportamento reputato deontologicamente scorretto di un Professionista anche attraverso il servizio "sportello utenti". Il Consiglio Direttivo, avviata la procedura di esclusione, è tenuto al più stretto riserbo sui nomi, sui comportamenti e su ogni atto del procedimento. Spetterà esclusivamente al Consiglio Direttivo emettere eventuali comunicazioni ufficiali sul caso.

## 11. INTEGRAZIONI, MODIFICHE

- a) Il presente Codice di Condotta è soggetto ad aggiornamenti e modifiche.
- b) L'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C. e i suoi Organi, s'impegnano a darne debita, tempestiva comunicazione e i Soci Professionisti sono tenuti a consultare le pagine del sito per gli aggiornamenti e le modifiche.